

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 717

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ZELIOLI LANZINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO EMILIO)

Modifica dell'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Presentato alla Presidenza il 20 novembre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 febbraio 1968, n. 132, prevede, all'articolo 33 che nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità venga iscritto, in apposito capitolo, il fondo nazionale ospedaliero.

Il fondo è destinato alla concessione di contributi agli enti ospedalieri per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento ed adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza non riesca a coprire le spese occorrenti, nonché al pagamento dell'integrazione degli assegni ai medici interni (articoli 33 e 47 della legge).

Il fondo, inoltre, opportunamente incrementato a partire dall'anno 1968 viene anche destinato alla concessione di contributi a favore degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità, in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge.

L'importo di tale fondo è stato determinato per il 1967 e per il 1968 complessivamente in lire 20 miliardi, mentre per il 1969 è stata proposta una spesa di lire 25 miliardi.

A norma dell'articolo 70 della legge, i 10 miliardi stanziati per il 1967 possono anche essere utilizzati nei tre esercizi successivi; per la norma stanziata nel 1968, la legge nulla dispone.

Ne consegue che, se i 10 miliardi a disposizione per il 1968 non vengono utilizzati entro l'anno 1968, andranno « in economia ».

Né è da escludere che tale circostanza possa verificarsi atteso che l'utilizzazione del fondo nazionale ospedaliero presuppone una serie di laboriose indagini e di numerosi adempimenti non attuabili nell'arco di breve spazio di tempo.

Giova sottolineare che il piano deve essere elaborato nel quadro della legge di programmazione e sulla base delle indicazioni dei singoli comitati regionali per la programmazione ospedaliera, dal Ministro della sanità di intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici e del Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, su parere del Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera. Il piano do-

vrà poi riportare l'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e dovrà essere emanato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di competenza.

Appare dubbio che gli adempimenti preliminari o l'utilizzazione dei fondi disponibili possano avvenire entro quest'anno. Di conseguenza, per motivi di carattere cautelare

questo Ministero è dell'avviso di proporre una modifica all'articolo 70 della legge sopra citata nel senso di prevedere che i fondi a disposizione per il 1968, che non siano stati impiegati o impegnati nell'anno, possano essere impegnati ed utilizzati nei due esercizi successivi.

All'uopo è stato formulato l'accluso disegno di legge che si propone per l'ulteriore corso.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è sostituito dal seguente:

« Le somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l'anno 1970 ».